

DECISIONE (UE) 2022/2489 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 42ª riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa («convenzione di Berna»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 82/72/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, l'Unione ha concluso la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa ⁽²⁾ («convenzione di Berna»), che è entrata in vigore il 1º settembre 1982.
- (2) A norma dell'articolo 17 della convenzione di Berna, il comitato permanente istituito dalla convenzione di Berna («comitato permanente») può adottare decisioni per modificare gli allegati della convenzione di Berna.
- (3) Nella 42ª riunione, che si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre 2022, il comitato permanente è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato II e dell'allegato III della convenzione di Berna.
- (4) A norma all'articolo 13, paragrafo 6, della convenzione di Berna, il comitato permanente ha stabilito il proprio regolamento interno («regolamento interno») e, ai sensi dell'articolo 21 dello stesso, può modificare il regolamento interno.
- (5) Nella 42ª riunione, il comitato permanente è altresì chiamato ad adottare modifiche del regolamento interno.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato permanente, poiché entrambe le decisioni vincoleranno l'Unione.
- (7) La Svizzera ha presentato una proposta volta a spostare il lupo (*Canis lupus*) dall'allegato II della convenzione di Berna, («specie di fauna rigorosamente protette»), all'allegato III («specie di fauna protette»).
- (8) Sulla base dei dati attuali, la riduzione del livello di protezione di tutte le popolazioni di lupo non è giustificata da un punto di vista scientifico e di conservazione. Lo stato di conservazione della specie rimane eterogeneo nel continente e risulta soddisfacente solo in 18 delle 39 aree nazionali delle regioni biogeografiche dell'Unione. Lo confermano le più recenti informazioni scientifiche disponibili sullo stato di conservazione della specie, che derivano dalle relazioni ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽³⁾ e della risoluzione n. 8 (2012) della convenzione di Berna. Anche le continue minacce per la specie, comprese quelle emergenti come le recinzioni alle frontiere e l'ibridazione lupo-cane, rendono necessario mantenere un livello di protezione rigorosa.
- (9) L'Unione dovrebbe pertanto opporsi alla proposta della Svizzera.

⁽¹⁾ Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 38 del 10.2.1982, pag. 3.

⁽³⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

